

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'art. 1, comma 25, della legge n. 94/2009 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), che ha inserito un articolo 4-bis nel testo unico in materia di immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286/1998, ha previsto l'adozione di un regolamento, da emanarsi su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per stabilire i criteri e le modalità per la sottoscrizione, contestualmente alla presentazione della richiesta del permesso di soggiorno da parte dei cittadini stranieri, di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con l'impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno.

Il regolamento è da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 1, legge n. 400/1988, che prevede l'emanazione del regolamento con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato.

Lo schema di regolamento prevede, altresì, l'acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del d. lgs. n. 281/1997, giustificata dal possibile coinvolgimento delle autonomie territoriali nella organizzazione della offerta formativa a cura dello sportello unico per l'immigrazione presso le prefetture e nelle iniziative promosse dai prefetti e dai Consigli territoriali per l'immigrazione.

Nella stesura del provvedimento si è tenuto conto del contenuto dell'ordine del giorno G45.100 (testo 2) presentato al Senato ed accolto dal Governo nel corso dell'esame dell'A.S. 733 (poi divenuto legge n. 94/2009).

Sono tenuti a sottoscrivere l'accordo al momento della presentazione dell'istanza di permesso di soggiorno, presso lo sportello unico per l'immigrazione (quando si tratti di permessi per lavoro subordinato e ricongiungimento familiare) ovvero presso la questura (in tutti gli altri casi), i cittadini stranieri di età superiore ai sedici anni. Sono esclusi gli stranieri affetti da patologie o disabilità gravi debitamente attestate. L'accordo è sottoscritto per lo Stato dal prefetto o da un suo delegato.

Con l'accordo lo Stato si impegna a sostenere il processo di integrazione dello straniero, e nell'immediato assicura allo straniero la partecipazione ad una sessione di formazione civica, di durata variabile da cinque a dieci ore, la cui organizzazione è demandata allo sportello unico;

Lo straniero si impegna ad acquisire la conoscenza della lingua italiana nonché dei valori su cui si fonda la Repubblica e della vita civile in Italia nonché ad aderire alla Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2007.

Per i minori non accompagnati e per le vittime di tratta, l'accordo è sostituito dal completamento dei progetti e programmi di integrazione previsti per tali cittadini stranieri rispettivamente dall'art. 32, comma 1-bis e dall'art. 18 del testo unico n. 286/1998.

La gestione dell'accordo che ha la durata di due anni (salva eventuale proroga o sospensione) è affidata allo sportello unico, a cui le questure trasmettono, a tal fine, gli accordi stipulati in quella sede. Nell'ipotesi in cui lo straniero richieda un permesso di durata annuale, alla prima scadenza del permesso si procede ad una verifica parziale, limitata all'accertamento della frequenza della sessione di formazione civica.

L'accordo è articolato, come prevede la norma primaria, per crediti, la cui perdita integrale comporta la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione. Il punteggio attribuito ai singoli crediti è stabilito nell'allegato B, mentre nell'allegato C sono individuate le evenienze che danno luogo a decurtazione di punteggio. L'allegato A contiene il modello di accordo da sottoscrivere. All'atto della sottoscrizione dell'accordo sono assegnati allo straniero sedici crediti corrispondenti al livello A1 di conoscenza della lingua italiana parlata ed al livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia. La mancata partecipazione alla sessione di formazione civica determina la decurtazione di quindici dei sedici crediti assegnati all'atto della sottoscrizione dell'accordo.

I crediti sono connessi al livello di conoscenza della lingua italiana (secondo il quadro comune europeo di riferimento), alla frequenza di corsi di istruzione o di formazione ovvero di studio universitario o al conseguimento di titoli e diplomi, attività di docenza, frequenza di corsi di integrazione linguistica e sociale, conferimento di onorificenze, svolgimento di attività economico-impresariali, scelta del medico di base, svolgimento di attività di volontariato, sottoscrizione di un contratto di locazione o di acquisto di un immobile ad uso abitativo, corsi di formazione nel Paese di origine. **Come richiesto dalla Conferenza unificata e anticipato anche nella relazione al Consiglio di Stato, è stato attribuito il riconoscimento di crediti anche allo svolgimento di tirocini formativi nel territorio nazionale, purchè si tratti di attività aggiuntiva e non dell'unica motivazione dell'autorizzazione all'ingresso**

Le decurtazioni sono connesse a condanne penali, anche non definitive, all'applicazione, anche non definitiva, di misure di sicurezza personali, ovvero all'irrogazione definitiva di sanzioni pecuniarie conseguenti ad illeciti amministrativi e tributari. È implicito che le condanne suscettibili di comportare decurtazioni (che possono giungere fino all'azzeramento dei crediti e alla conseguente espulsione) sono quelle non idonee di per sé a comportare la conseguenza dell'espulsione (da parte del prefetto o del giudice a seconda dei casi) ai sensi del testo unico n. 286/1998 ovvero del codice penale. **Come richiesto dal Consiglio di Stato, è stato integrato l'allegato C - che individua le ipotesi di**

decurtazione di crediti - con il riferimento anche all'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza ex art. 206 c.p. nonché con una ulteriore distinzione dei crediti decurtabili per delitti e contravvenzioni puniti con la sola pena pecuniaria.

L'accordo ha durata biennale che può essere sospesa, a domanda, per forza maggiore o per un legittimo impedimento debitamente attestato, es. gravi motivi di salute. Lo sportello unico procede, alla scadenza del biennio, alla verifica del suo adempimento: la soglia di adempimento è fissata in trenta crediti, attribuiti secondo i punteggi fissati negli allegati B e C.

Il raggiungimento di tale soglia ed il conseguimento del livello A2 di conoscenza della lingua italiana parlata e di un livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia, la partecipazione alla sessione di formazione civica e di informazione sulla vita civile in Italia, nonché l'adempimento dell'obbligo di istruzione da parte dei figli minori danno luogo all'estinzione dell'accordo per adempimento. Qualora invece lo straniero non abbia conseguito alcun credito, si procederà alla revoca del permesso di soggiorno e alla conseguente espulsione.

Quando lo straniero, pur avendo ottenuto dei crediti, non abbia raggiunto la soglia fissata per l'adempimento (trenta crediti), è prevista la proroga dell'accordo, per un anno, alle medesime condizioni iniziali.

L'inadempimento parziale dell'accordo (con l'ottenimento di un punteggio inferiore a trenta, il mancato conseguimento del livello A2 di conoscenza della lingua e di un livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia)) non comporta la revoca del permesso di soggiorno, che consegue solo all'azzeramento dei crediti e ovvero all'inadempimento dell'obbligo scolastico. Tale inadempimento parziale dell'accordo stesso potrà valere esclusivamente come criterio utile ad orientare la scelta dell'autorità competente ogni volta che si tratti di adottare provvedimenti, in materia di immigrazione, che comportino esercizio di poteri discrezionali.

Analogamente, quando lo straniero rientri in una delle categorie elencate dall'art. 4-bis citato (es. rifugiati, titolari di permesso per motivi familiari,) a cui l'espulsione non può essere comminata automaticamente come conseguenza della perdita integrale dei crediti, così come pure in qualsiasi altro caso, previsto anche da altre disposizioni normative, di inespellibilità, si terrà conto dell'inadempimento, in questo caso anche integrale, dell'accordo quando si adotteranno provvedimenti, in materia di immigrazione, che comportino valutazioni discrezionali.

Ai fini dell'organizzazione degli adempimenti previsti dal regolamento, come l'organizzazione della sessione di formazione civica e i test linguistici e culturali (organizzati a cura dello sportello unico per gli stranieri che ne facciano richiesta, in assenza di idonea documentazione) il prefetto promuove, anche in sede di conferenza provinciale permanente,

accordi con altre amministrazioni statali periferiche. Analoghi accordi possono essere conclusi con gli enti territoriali.

I consigli territoriali per l'immigrazione (a cui già il testo unico. n. 286/1998 attribuisce "compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello locale") promuovono, in raccordo con la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, le iniziative a sostegno dell'integrazione dei cittadini stranieri, attivabili sul territorio.

Lo schema di regolamento prevede, infine, l'istituzione, presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, di un "Anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione", in cui sono inserite tutte le vicende modificative ed estintive dell'accordo. All'anagrafe potrà accedere direttamente anche lo straniero per verificare l'iter dell'accordo. L'Anagrafe è completamente informatizzata e interconnessa con il casellario giudiziale e il casellario dei carichi pendenti nonché con gli altri sistemi informativi automatizzati operanti presso le pubbliche Amministrazioni e già interconnessi con gli archivi automatizzati in materia di immigrazione ed asilo istituiti presso il Dipartimento per le libertà civili, ai sensi del D.P.R. n. 242/2004 (Regolamento per la razionalizzazione e la interconnessione delle comunicazioni tra Amministrazioni pubbliche in materia di immigrazione). Con successivo decreto del Ministro dell'interno potranno essere individuati eventuali soggetti aggiuntivi (rispetto a quelli elencati nel D.P.R. n. 242/2004) autorizzati ad accedere all'anagrafe.

Agli adempimenti previsti dal regolamento si provvede, come richiesto dalla norma primaria, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Lo schema si compone di quattordici articoli, oltre ai tre allegati citati, che si illustrano di seguito.

ARTICOLO 1

L'art. 1 riassume, al comma 1, l'oggetto del regolamento consistente nella definizione dei criteri e delle modalità per la sottoscrizione dell'accordo; nell'individuazione dei casi straordinari di giustificata esenzione dalla sottoscrizione; nella disciplina dei contenuti, dell'articolazione per crediti e dei casi di sospensione dell'accordo; nelle modalità e negli esiti delle verifiche; nell'istituzione dell'anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione.

Il comma 2 delimita l'ambito di applicazione soggettivo del regolamento, individuando come destinatari, in conformità alle previsioni dell'art. 4-bis del d. lgs. n. 286/1998, gli stranieri che entrano regolarmente nel territorio nazionale, successivamente all'entrata in

vigore del regolamento, e richiedono il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 del medesimo decreto legislativo.

Sono esentati dalla stipula dell'accordo esclusivamente i soggetti la cui presenza in Italia è da ritenere del tutto temporanea o la cui integrazione nel tessuto sociale avviene in altre forme (minori) e quindi:

- gli stranieri a cui il permesso sia rilasciato per un periodo inferiore ad un anno;

- gli stranieri di età inferiore a sedici anni, ivi inclusi quelli già presenti sul territorio nazionale che hanno adempiuto l'obbligo scolastico. Il requisito dell'età minima per la stipula dell'accordo si riferisce al momento dell'ingresso nel territorio nazionale, cosicché chi al compimento del sedicesimo anno di età si trovi già nel territorio nazionale non è tenuto a sottoscrivere l'accordo.

ARTICOLO 2

L'art. 2 disciplina le modalità di sottoscrizione, il contenuto e la durata dell'accordo.

La stipula avviene tra lo straniero (e colui che esercita la potestà genitoriale, nel caso in cui lo straniero sia un minore di età compresa tra i sedici e i diciotto anni) e lo Stato, rappresentato dal prefetto o un suo delegato, secondo il modello di cui all'allegato A. Il luogo della stipula è quello in cui lo straniero presenta, ai sensi della legislazione vigente, l'istanza di permesso di soggiorno e, quindi, a seconda dei casi, lo sportello unico per l'immigrazione, di seguito denominato «sportello unico», o la questura. L'accordo è redatto in duplice originale, di cui uno è consegnato allo straniero ed è tradotto nella lingua da lui indicata ovvero, ove ciò non fosse possibile, inglese, francese, spagnola, araba, cinese, **albanese, russa o filippina** secondo la preferenza indicata dall'interessato. Quest'ultima disposizione è mutuata dalla legislazione in materia di riconoscimento dello status di rifugiato (art. 10 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25), le cui disposizioni sono naturalmente finalizzate ad assicurare agli interessati ogni garanzia e il più agevole accesso a tutte le informazioni sulla propria condizione. **Il numero di lingue in cui sarà redatto l'accordo, nonché tradotti i sussidi e materiali di supporto alla sessione di formazione civica di cui al successivo articolo 3, è stato ampliato come richiesto dalla Conferenza unificata ed anticipato anche nella relazione al Consiglio di Stato.**

Il comma 3 specifica che, all'atto della sottoscrizione dell'accordo, sono assegnati allo straniero sedici crediti corrispondenti al livello A1 di conoscenza della lingua italiana parlata ed al livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia, secondo quanto previsto ai punti 1 e 2 dell'Allegato B.

I commi 4, 5 e 6 disciplinano i contenuti dell'accordo, sotto il profilo degli impegni assunti dalle parti con la sua sottoscrizione.

Gli impegni dello straniero sono incentrati sull'acquisizione di uno specifico livello di conoscenza della lingua italiana parlata (livello A2 di cui al quadro comune europeo di riferimento per le lingue emanato dal Consiglio d'Europa) e di una sufficiente conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia, sulla garanzia dell'adempimento dell'obbligo scolastico da parte dei figli minori nonché sull'adesione e il rispetto dei principi enunciati nella Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2007, che sono poi i valori di libertà, eguaglianza e democrazia posti a fondamento della Repubblica italiana.

Per parte sua, lo Stato si impegna a sostenere il processo di integrazione dello straniero assumendo ogni iniziativa in raccordo con le regioni e gli enti locali che, a tal fine, possono avvalersi delle organizzazioni del terzo settore nonché delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori. Nell'immediato, viene assicurata la partecipazione ad una breve sessione di formazione civica e informazione sulla vita civile in Italia (i cui contenuti sono specificati all'art. 3). **La proposta della Conferenza unificata di uno specifico riferimento all'attivazione di corsi di lingua gratuiti per cittadini stranieri da parte dello Stato trova già riscontro nella programmazione strategica dell'utilizzo delle risorse del Fondo europeo per l'integrazione dei cittadini stranieri (FEI), all'interno della quale la Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno – Autorità responsabile del FEI – ha già previsto di assicurare priorità alla formazione linguistica e all'orientamento civico.**

Il comma 7 prevede la durata biennale dell'accordo, prorogabile di un altro anno al verificarsi di determinate ipotesi di inadempimento degli impegni assunti dallo straniero specificate al successivo articolo 6.

Il comma 8 ha preso in considerazione una categoria particolarmente "sensibile", quella della disabilità ovvero quelle patologie che limitano gravemente l'autosufficienza o la capacità di apprendimento. Sono state, pertanto, previste le ipotesi di impossibilità ad assumere o assolvere gli impegni derivanti dall'accordo, stabilendo l'esenzione dalla stipula dell'accordo per lo straniero che comprovi, attraverso idonea documentazione, il legittimo impedimento ad attuarlo, a causa di patologie o disabilità tali da limitare gravemente l'autosufficienza o da determinare gravi difficoltà di apprendimento linguistico e culturale. Qualora tali patologie o disabilità dovessero sopravvenire alla sottoscrizione dell'accordo, esso si intende adempiuto.

Il comma 9 è dedicato a due particolari categorie di soggetti: da un lato, i minori non accompagnati affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184 ovvero sottoposti a tutela, dall'altro, le vittime della

tratta di persone. Per essi, l'accordo è sostituito dal completamento dei progetti di assistenza e integrazione previsti, per gli uni, dall'articolo 32, comma 1-bis, per le altre, dall'articolo 18 del testo unico.

Considerato il collegamento tra accordo e permesso di soggiorno, il comma 10 dispone, quale conseguenza automatica, la decadenza dell'accordo in connessione con il rifiuto del rilascio, la revoca o il diniego di rinnovo del permesso da parte del questore, per carenza originaria o sopravvenuta dei requisiti di legge.

L'ultimo comma dell'articolo affida allo sportello unico la gestione dell'accordo nelle fasi successive alla stipula. La scelta è conforme all'attuale configurazione dello sportello unico quale ufficio dello Stato in cui si concentra la trattazione di tutti gli affari relativi all'immigrazione salvo gli aspetti che attengono all'ordine e alla sicurezza pubblica.

ARTICOLO 3

L'art. 3 specifica modalità e contenuti dell'anzidetta sessione di formazione civica e informazione sulla vita civile in Italia. Lo straniero vi partecipa gratuitamente entro **tre mesi** dalla stipula dell'accordo. L'esiguità del termine è correlata alla ratio della sessione, che è quella di illustrare il "sistema Italia" allo straniero appena entrato nel territorio nazionale, allo scopo di orientarlo nei suoi primi passi nella società. E in effetti, con essa l'immigrato è informato in forma sintetica dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica e dell'organizzazione e funzionamento delle istituzioni pubbliche in Italia, dei diritti e dei doveri, delle facoltà e degli obblighi che gli competono come lavoratore, come residente, come coniuge e come genitore secondo l'ordinamento giuridico italiano **nonché sulla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro**. Lo straniero è messo a conoscenza, altresì, delle principali iniziative a sostegno del processo di integrazione a cui egli può accedere nel territorio della provincia di residenza. **Il differimento fino a tre mesi dell'assolvimento dell'onere della partecipazione dello straniero alla sessione, come pure l'integrazione dei suoi contenuti con informazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, già anticipati nella relazione al Consiglio di Stato, corrispondono alle richieste della Conferenza unificata. Un differimento più lungo non risulterebbe compatibile con la funzione della sessione stessa, intesa a fornire al cittadino straniero le conoscenze minime per l'avvio di un corretto percorso di integrazione. D'altra parte, si è anche chiarito che la sessione prevede l'utilizzo di materiali e sussidi tradotti in una lingua comprensibile allo straniero appena entrato in Italia.**

La sessione ha una durata compresa tra un minimo di cinque e un massimo di dieci ore.

La mancata partecipazione alla sessione di formazione civica e di informazione dà luogo alla perdita di quindici dei sedici crediti assegnati all'atto della sottoscrizione dell'accordo.

Non si è ritenuto di poter accogliere la richiesta della Conferenza unificata di prevedere che la partecipazione ai corsi di lingua e alla sessione di formazione civica venga:

- svolta nell'ambito delle 150 ore di attività formativa da parte dei cittadini stranieri che ne abbiano diritto in base al proprio contratto di lavoro;

- inserita, obbligatoriamente e con apposito monte ore, nel contratto individuale per gli altri cittadini stranieri.

La proposta, infatti, incide sensibilmente sull'attività contrattuale. Resta fermo l'impegno – chiarito alla Conferenza Unificata – che, nell'organizzazione della sessione di formazione civica, si terrà conto delle esigenze legate al rispetto degli orari di lavoro da parte dei cittadini stranieri e, in tal senso, saranno date indicazioni ai Prefetti in modo da organizzare la sessione con modalità compatibili con le principali esigenze organizzative emerse nel territorio di riferimento. Un criterio di flessibilità cristallizzato nella norma potrebbe non conciliarsi con le esigenze organizzative delle Prefetture sul territorio, considerata la durata limitata della sessione.

ARTICOLO 4

L'art. 4 disciplina il meccanismo dei crediti su cui, per espressa previsione dell'art. 4-bis del testo unico, si basa l'accordo di integrazione.

Ai sensi del comma 1, oltre a quelli attribuiti all'atto della sottoscrizione, i crediti sono assegnati allo straniero in connessione con i seguenti indicatori di integrazione linguistica e sociale indicati nell'allegato B:

- 1. conoscenza della lingua italiana, secondo uno dei livelli (A1, A2, B1, B2, C1 e C2) di cui al quadro comune europeo di riferimento per le lingue emanato dal Consiglio d'Europa. Per ciascuno dei predetti livelli viene attribuito un numero di crediti distinto a seconda che lo straniero raggiunga la padronanza della sola lingua parlata o della lingua nel suo complesso (lettura, scrittura, ascolto, interazione e produzione orale);
- 2. conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia;
- 3. frequenza con profitto di percorsi di istruzione per adulti, corsi di istruzione secondaria superiore o di istruzione e formazione professionale, nell'ambito del sistema educativo di cui alla legge n. 53/2003 (si fa riferimento ai corsi e percorsi di studio o formazione frequentati presso i

centri provinciali per l'istruzione degli adulti di cui all'art. 1, comma 632, della legge n. 296/2006 e presso gli istituti del sistema dell'istruzione secondaria superiore e del sistema dell'istruzione e formazione professionale di cui alla legge n. 226/2005, compresi gli istituti scolastici ed educativi all'estero di cui al d.P.R. n. 18/1967);

- 4. frequenza con profitto di percorsi degli istituti tecnici superiori o di istruzione e formazione tecnica superiore nell'ambito del sistema di cui all'art. 69 della legge n. 144/1999;

- 5. frequenza con profitto di corsi di studi universitari presso università statali e non statali, istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui all'art. 2 della legge n. 508/1999, autorizzati al rilascio di titoli di studio aventi valore legale in Italia;

- 6. conseguimento di titoli di studio aventi valore legale in Italia;

- 7. conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di docente nell'ambito del sistema educativo di cui alla legge n. 53/2003, ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. n. 394/1994 oppure svolgimento dell'attività di docenza nelle università italiane o negli istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale;

- 8. frequenza con profitto di corsi di integrazione linguistica e sociale, intendendo con tale espressione i corsi finalizzati all'apprendimento della lingua e cultura italiana, che si concludono con il rilascio di una certificazione comunque denominata non avente valore legale di titolo di studio in Italia, tenuti anche all'estero da amministrazioni pubbliche ovvero da istituzioni scolastiche, formative o culturali private accreditate o autorizzate, ai sensi della normativa vigente, da amministrazioni statali, dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano;

- 9. conferimento di onorificenze e benemerienze pubbliche;

- 10. svolgimento di attività economico-imprenditoriali;

- 12. scelta di un medico di base;

- 13. svolgimento di attività di volontariato o di promozione sociale;

- 14. sottoscrizione di un contratto di locazione o di acquisto di un immobile ad uso abitativo;

- 15. corsi di formazione nel Paese di origine **o nel territorio nazionale**.

Nell'ambito delle quindici voci appena elencate, l'allegato B assegna i crediti in misura progressivamente crescente con il crescere del livello di conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia nonché del grado di integrazione sociale raggiunto da parte dello straniero durante la permanenza in Italia.

I crediti assegnati all'atto della sottoscrizione dell'accordo vengono confermati, all'atto della verifica dell'accordo nel caso in cui sia accertato rispettivamente il livello A1 di conoscenza della lingua italiana parlata ed il livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia; in caso contrario si provvede alle corrispondenti decurtazioni. Resta fermo che, qualora in sede di verifica sia accertato un livello di conoscenza

superiore rispetto a quello minimo previsto rispettivamente ai punti 1 e 2 dell'Allegato B, si provvede al riconoscimento dei crediti aggiuntivi rispetto a quelli attribuiti all'atto della sottoscrizione, nella misura corrispondente al livello di conoscenza effettivamente accertato.

Il comma 2 individua le fattispecie che determinano la decurtazione dei crediti maturati dallo straniero, in quanto ritenute indicatrici della carenza della volontà di integrazione del medesimo nella società italiana. Si tratta della pronuncia di provvedimenti giudiziari penali di condanna anche non definitivi, compresi quelli adottati a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale; dell'applicazione anche non definitiva di misure di sicurezza personali; dell'irrogazione definitiva di sanzioni pecuniarie di importo non inferiore a 10 mila euro, in relazione ad illeciti amministrativi o tributari.

Contrariamente a quanto previsto per le condanne penali e per le misure di sicurezza personali, che comportano decurtazione di crediti anche se non definitive (analogamente a quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del testo unico, che vieta l'ingresso nel territorio nazionale dello straniero condannato per determinati reati anche con sentenza non definitiva), per le sanzioni pecuniarie amministrative e tributarie si prevede che la decurtazione consegua soltanto alla loro irrogazione definitiva, ritenendosi opportuno, in tal caso, che la sanzione applicata dall'autorità amministrativa abbia superato anche il vaglio dell'autorità giudiziaria, ove adita dall'interessato.

La misura delle decurtazioni è indicata in dettaglio nell'allegato C; essa è proporzionale alla gravità degli illeciti penali, amministrativi o tributari commessi, mentre sono previste decurtazioni pari a dieci crediti per ciascuna misura di sicurezza.

ARTICOLO 5

L'art. 5 disciplina le modalità con cui lo sportello unico procede all'assegnazione (comma 1) o alla decurtazione dei crediti (comma 2), all'atto della verifica di cui all'articolo 6 .

Per i requisiti di integrazione linguistica e sociale indicati nelle voci da 1 a 15 dell'allegato B, l'assegnazione dei crediti avviene sulla base della documentazione presentata dallo straniero (attestati di conoscenza della lingua italiana rilasciati da enti certificatori ufficiali, certificati di frequenza con profitto di corsi di istruzione scolastica o di formazione professionale, certificati di superamento di esami universitari, diplomi o titoli comunque denominati aventi valore legale di titolo di studio o professionale ecc.).

Limitatamente ai requisiti della conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia (voci 1 e 2 dell'allegato B), lo straniero che intende farsi riconoscere i crediti corrispondenti può percorrere una strada alternativa alla presentazione della

documentazione, chiedendo di sostenere un apposito test il cui svolgimento è organizzato a cura dello sportello unico.

L'uniformità del test su tutto il territorio nazionale – segnalato dalla Conferenza Unificata – sarà assicurato da precisi criteri elaborati a livello centrale, cui dovranno conformarsi i test in sede locale, in stretta collaborazione con i centri provinciali per l'istruzione degli adulti.

Quanto alla decurtazione dei crediti, lo sportello unico vi provvede con modalità diverse a seconda dei casi e cioè: se si tratta di provvedimenti giudiziari di condanna e di misure di sicurezza personali, sulla base degli accertamenti di ufficio attivati con modalità informatiche presso il casellario giudiziale e il casellario dei carichi pendenti; se si tratta di sanzioni pecuniarie connesse a illeciti amministrativi o tributari, sulla base della documentazione acquisita con una delle modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, in materia di documentazione amministrativa.

ARTICOLO 6

L'art. 6 disciplina le modalità e i tempi per la verifica dell'accordo e individua le decisioni che possono essere assunte a conclusione della stessa.

Lo sportello unico avvia la verifica un mese prima della scadenza dell'accordo, cioè dopo due anni dalla sottoscrizione, con le modalità esaminate all'art. 5, preavvertendo lo straniero dell'avvio della procedura, affinché invii in tempo utile la documentazione necessaria ad ottenere il riconoscimento dei crediti o ad evitarne la decurtazione o, diversamente, chieda di effettuare, a cura dello sportello medesimo, il test di conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia, **la cui gratuità, per lo straniero, è stata esplicitata con chiarezza nell'articolato per corrispondere ad una richiesta in tal senso della Conferenza unificata. Non si è ritenuto, invece, di specificare che il test può essere scritto o orale, poiché le modalità di effettuazione del test dipenderanno, per quanto riguarda la lingua, dalle abilità da certificare (lingua parlata o scritta). Per il test di cultura civica, la disposizione non esclude che esso possa essere effettuato in forma orale.**

Come richiesto dalla Conferenza e anticipato anche nella relazione al Consiglio di Stato, lo straniero residente nella provincia di Bolzano può chiedere di effettuare il test anche in lingua tedesca oltre che in lingua italiana. Il superamento del test di conoscenza della lingua tedesca, in quanto indice di integrazione in quel territorio, consente allo straniero di acquisire crediti nella misura indicata al punto 8 dell'allegato B ma non esonera dallo svolgimento del test in lingua italiana ovvero dalla

presentazione di documentazione idonea a dimostrare il livello di conoscenza della lingua italiana, necessario per far considerare adempiuto l'accordo di integrazione.

La verifica si conclude con l'attribuzione dei crediti finali e l'assunzione di una delle seguenti determinazioni:

a) adempimento dell'accordo, qualora il numero dei crediti finali sia pari o superiore a trenta crediti e, contestualmente, siano stati conseguiti i livelli di conoscenza della lingua italiana e della cultura civica e della vita civile in Italia indicati nell'art. 2, comma 4, lett. a), b) e c);

b) proroga dell'accordo per un anno alle medesime condizioni, qualora il numero dei crediti finali sia compreso tra uno e ventinove ovvero non siano stati conseguiti i livelli della conoscenza della lingua italiana parlata, della cultura civica e della vita civile in Italia di cui alla precedente lettera a). Della proroga dell'accordo è data comunicazione allo straniero.

c) inadempimento dell'accordo e conseguente espulsione dell'interessato dal territorio nazionale, qualora il numero dei crediti finali sia pari o inferiore a zero. Qualora, ai sensi della legislazione vigente, l'interessato non può essere espulso, dell'inadempimento dell'accordo si terrà conto in occasione di eventuali successive **provvedimenti dell'autorità amministrativa previsti dal d. lgs. n. 286/1998 (T.U. in materia immigrazione)** che comportino esercizio di poteri discrezionali. **Come richiesto dalla Conferenza unificata e anticipato anche nella relazione al Consiglio di Stato, è stato sostituito il riferimento generico ai "provvedimenti discrezionali in materia di immigrazione" con il riferimento ai provvedimenti discrezionali di cui al testo unico in materia di immigrazione.**

L'inadempimento dell'obbligo scolastico da parte dei figli minori, salva la prova di essersi adoperati per garantirne l'adempimento, determina in ogni caso la perdita integrale dei crediti assegnati all'atto della sottoscrizione e di quelli successivamente conseguiti e la risoluzione dell'accordo per inadempimento.

Le decisioni di cui alle precedenti lettere a) e c) sono assunte dal prefetto o dal suo delegato, in quanto determinano l'estinzione dell'accordo (in un caso positivamente, nell'altro negativamente) da lui stesso sottoscritto; quella di cui alla lettera b) ha natura interlocutoria e, per questo, è assunta dal dirigente dello sportello unico.

In caso di proroga, un mese prima della scadenza, viene avviata la verifica finale, riferita all'intero triennio, che potrà dare luogo alle determinazioni di cui alle precedenti lettere a) e c). Qualora persistano le condizioni che avevano giustificato la proroga, il prefetto decreta l'inadempimento parziale dell'accordo, di cui si terrà conto in occasione di eventuali successive **provvedimenti dell'autorità amministrativa previsti dal d. lgs. n. 286/1998** che comportino esercizio di poteri discrezionali.

Per i titolari di un permesso di soggiorno di durata annuale, un mese prima della scadenza del medesimo permesso, si procederà ad una verifica parziale, limitata all'accertamento della partecipazione alla sessione di formazione civica, con la decurtazione di quindici punti in caso di mancata partecipazione e rinvio di ogni ulteriore determinazione alla scadenza dell'accordo.

ARTICOLO 7

L'art. 7 riconosce agevolazioni per la fruizione di specifiche attività culturali e formative allo straniero che alla scadenza dell'accordo risulti aver raggiunto un numero di crediti finali pari o superiore a quaranta.

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono attribuite l'individuazione dei soggetti erogatori delle attività culturali e formative e la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle agevolazioni, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 8

Nell'art. 8 sono disciplinati la sospensione e la proroga dell'accordo a domanda dell'interessato. Affinché queste fattispecie si verifichino in concreto, è necessario che:

- sussista una causa di forza maggiore o un legittimo impedimento al rispetto dell'accordo, derivante da gravi motivi di salute o di famiglia, da motivi di lavoro, dalla frequenza di corsi o tirocini di formazione, aggiornamento od orientamento professionale ovvero da motivi di studio all'estero;
- la causa di forza maggiore o il legittimo impedimento siano attestati attraverso idonea documentazione, consistente, qualora ricorrano gravi motivi di salute, nella certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

ARTICOLO 9

L'art. 9 dispone, al comma 1, l'istituzione presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno di un sistema informativo automatizzato denominato «Anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione», attraverso il quale sarà gestita l'intera procedura disciplinata dal regolamento.

Il comma 2 indica i dati che debbono essere inseriti nell'anagrafe, consistenti nei dati anagrafici degli stranieri firmatari degli accordi di integrazione e dei componenti del nucleo familiare; negli estremi dell'accordo; nei crediti di volta in volta assegnati o decurtati; nel dato dei crediti complessivamente riconosciuti al termine di ciascuna verifica; negli

estremi delle determinazioni assunte dal prefetto e dallo sportello unico, e nelle vicende modificative ed estintive dell'accordo.

Il comma 3 prevede che i dati caricati nell'anagrafe siano comunicati alla questura, ai fini degli adempimenti connessi con il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno, e allo straniero interessato. E' previsto, inoltre, che quest'ultimo possa controllare in tempo reale l'iter dell'accordo da lui stipulato attraverso l'accesso diretto all'anagrafe.

Il comma 4 delinea, da un lato, le caratteristiche dell'anagrafe, consistenti nella completa informatizzazione e nella sua interconnessione con il casellario giudiziale, con il casellario dei carichi pendenti e, se necessario, con gli altri sistemi informativi automatizzati operanti presso le pubbliche amministrazioni; individua, in secondo luogo, negli sportelli unici **presso le prefetture, negli Uffici delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano che svolgono in quei territori l'attività dello sportello unico**, nelle questure, nel Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e nel Ministero del lavoro e delle politiche sociali gli unici soggetti abilitati ad accedere all'anagrafe ai fini dell'immissione o della consultazione dei dati, nei limiti di quanto necessario all'assolvimento degli adempimenti di rispettiva competenza. **L'accesso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome all'anagrafe corrisponde ad una richiesta della Conferenza unificata, come anticipato anche nella relazione al Consiglio di Stato.**

Ai sensi del comma 5, il novero dei soggetti abilitati all'accesso all'anagrafe può essere incrementato attraverso un decreto del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 242/2004, recante il regolamento per la razionalizzazione e l'interconnessione delle comunicazioni tra Amministrazioni pubbliche in materia di immigrazione.

Il comma 6 è una norma di rinvio alle disposizioni in materia di tutela dei dati personali e a quelle del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 242/2004 e dell'articolo 30-quater, commi da 4 a 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, in tema di archivio informatizzato dello sportello unico.

ARTICOLO 10

L'art. 10 mira a garantire la sostenibilità amministrativa dei nuovi compiti attribuiti agli sportelli unici, attraverso l'azione dei prefetti nell'esercizio dei compiti di rappresentanza unitaria del Governo sul territorio per la cura degli interessi degli uffici periferici dello Stato. In tale veste, i prefetti promuovono la conclusione o concludono essi stessi accordi di collaborazione tra gli sportelli unici e le strutture territorialmente competenti degli uffici scolastici regionali, i centri provinciali per l'istruzione degli adulti di cui all'articolo 1, comma 632,

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le altre istituzioni scolastiche statali operanti a livello provinciale e, se del caso, le altre amministrazioni o istituzioni statali anche ad ordinamento autonomo (ad es. le università). Tali accordi hanno come oggetto, in particolare, l'organizzazione e lo svolgimento delle sessioni di formazione civica e informazione di cui all'articolo 3 e dei test linguistici e culturali di cui all'articolo 5, comma 1. E' previsto che analoghi accordi possano essere conclusi con la Regione e gli enti locali. **Come richiesto dalla Conferenza unificata e anticipato nella relazione al consiglio di Stato, gli accordi conclusi con gli enti territoriali saranno indirizzati anche al riconoscimento delle attività di formazione linguistica e di orientamento civico svolta da tali enti.**

ARTICOLO 11

L'art. 11 ritaglia un ruolo importante per i Consigli territoriali per l'immigrazione, sedi naturali, anche in virtù della loro composizione, per le attività di impulso, coordinamento e supporto delle istituzioni coinvolte nel governo del fenomeno migratorio e, quindi, anche nel governo del processo di integrazione degli stranieri.

A tali organismi, in raccordo con la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la disposizione affida l'individuazione e il monitoraggio del fabbisogno di formazione linguistica e culturale degli stranieri scaturente dall'attuazione del regolamento e l'analisi del fabbisogno medesimo alla luce del più generale fabbisogno formativo degli stranieri presenti nel territorio provinciale. Ad essi è attribuita, altresì, la promozione delle iniziative a sostegno del processo di integrazione dello straniero, attivabili sul territorio con i fondi comunitari e ordinari disponibili.

ARTICOLO 12

L'art. 12 contiene disposizioni che si possono definire di salvaguardia, in quanto miranti a garantire la effettività del meccanismo di verifica del rispetto degli accordi di integrazione stipulati in attuazione del regolamento.

In base al comma 1, lo straniero che non voglia sostenere il test linguistico presso lo sportello unico, per vedersi riconosciuti i crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana (voce 1 dell'allegato B) secondo i livelli di cui al quadro comune europeo di riferimento per le lingue emanato dal Consiglio d'Europa può comprovare tale livello di conoscenza attraverso le certificazioni di competenza linguistica rilasciate dalle istituzioni convenzionate con il Ministero degli affari esteri, riconosciute dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. IL

sistema delineato dalla norma consente agevolmente agli stranieri interessati di conseguire le certificazioni richieste; infatti le predette istituzioni, che attualmente sono soltanto quattro (l'Università per stranieri di Perugia, l'Università per stranieri di Siena, l'Università degli studi Roma Tre e la Società Dante Alighieri) hanno realizzato un sistema di convenzioni, una capillare rete di sedi che non solo soddisfa le esigenze di tutto il territorio, ma che consente di conseguire la certificazione anche agli stranieri all'estero.

Come richiesto dalla conferenza unificata e anticipato anche nella relazione al Consiglio di Stato, allo straniero è offerta altresì la possibilità di certificare il proprio livello di conoscenza della lingua italiana senza, pertanto, dover sostenere il test presso lo sportello unico, attraverso le certificazioni rilasciate al termine di un corso frequentato presso i Centri provinciali di istruzione degli adulti.

In base al comma 2, lo straniero che intenda acquisire i crediti relativi ai corsi di integrazione linguistica e sociale (voce 8 dell'allegato B) deve necessariamente frequentare con profitto corsi di lingua e cultura italiana tenuti anche all'estero da amministrazioni pubbliche ovvero da istituzioni scolastiche, formative o culturali private accreditate o autorizzate, ai sensi della normativa vigente, da amministrazioni statali, dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano. Non sono riconosciuti i corsi frequentati presso organismi privati non accreditati né autorizzati nelle forme sopra indicate.

ARTICOLO 13

L'art. 13 ribadisce la clausola finanziaria dell'invarianza degli oneri finanziari e amministrativi, contenuta nel comma 3 dell'art. 4-bis del testo unico. Le attività previste dal regolamento saranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 14

L'art. 14 disciplina l'entrata in vigore del regolamento, differendone la data al centovesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; per consentire agli uffici coinvolti nella gestione dell'accordo di integrazione (in particolare gli sportelli unici, il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno e le questure) di apportare le necessarie rimodulazioni alla loro organizzazione e alle procedure in uso. Tra gli altri adempimenti da porre in essere, si segnalano l'istituzione dell'anagrafe nazionale di cui all'art. 9 e la formazione del personale degli sportelli unici ai nuovi compiti e procedure, nell'ambito della formazione che già ordinariamente è assicurata agli operatori, nonché l'approntamento delle misure

organizzative necessarie all'effettuazione dei test linguistici e culturali presso gli sportelli unici.

8.6.2010, h.19,00